

L.R. 23 marzo 1988, n. 8 ⁽¹⁾.

Istituzione dei centri polivalenti per i giovani ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 29 marzo 1988, n. 17.

(2) Con *Delib.G.R. 4 agosto 2003, n. 612* sono stati approvati gli indirizzi e le linee-guida per la programmazione di cui alla presente legge, per l'anno 2003.

Art. 1

1. La Regione Calabria ai sensi dell'*art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, e in attuazione della *legge regionale n. 5 del 1987*, concorre con attività ed iniziative all'elevazione culturale dei giovani favorendone la partecipazione sociale.

2. A tal fine promuove la costituzione di centri polivalenti per favorire l'aggregazione sociale, l'uso comunitario del tempo libero, studi e ricerche sui problemi della condizione giovanile.

3. La Regione favorisce la creazione ed il potenziamento di iniziative di ricerca e di sperimentazione per lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.

Art. 2

1. La Regione nel perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 1, promuove e sostiene iniziative per:

- a) favorire il dialogo ed il confronto di esperienze e di studi fra i giovani;
 - b) promuovere la conoscenza della realtà economica sociale e culturale della Calabria.
-

Art. 3

1. La Regione tenendo presente le esigenze di riequilibrio territoriale, assegna contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione ed il funzionamento di centri polivalenti.

I centri operano per:

- 1) organizzare attività culturali ricreative e sportive;

2) promuovere e realizzare scambi socio - culturali tra associazioni di giovani nell'ambito regionale ed extraregionale;

3) promuovere interventi di raccordo per le iniziative di aggregazione giovanile realizzate nel territorio comprensoriale in cui opera il centro;

4) promuovere l'associazionismo giovanile per le attività teatrali e in genere dello spettacolo;

5) organizzare e gestire strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti di giovani nell'ambito di scambi culturali, e strutture ricreative e culturali.

Art. 4

1. La Regione definisce annualmente il piano di interventi per il sostegno delle attività dei centri polivalenti ⁽³⁾.

2. I programmi di attività socio-culturali formulati come progetti sono presentati alla Giunta regionale, Assessorato alla Cultura, entro il 30 marzo ⁽⁴⁾.

3. La Giunta regionale approva il piano - di interventi entro il 30 novembre di ogni anno su conforme parere della competente Commissione consiliare ⁽⁵⁾.

(3) Con *D.Dirig. 30 luglio 2008, n. 10512* è stato approvato il Piano di interventi di cui al presente comma.

(4) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 7, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 2, L.R. 13 settembre 1999, n. 27*. Il precedente testo era così formulato: «3. La Giunta regionale predispone il piano di interventi che sarà approvato unitamente alla legge di bilancio regionale ed alla legge finanziaria che l'accompagna».

Art. 5

1. I progetti di cui al precedente articolo devono essere accompagnati da una relazione che contiene le seguenti indicazioni:

a) obiettivi, metodologie, tempi di attuazione;

b) servizi da realizzare;

c) soggetti destinatari, modalità e forme della loro partecipazione;

d) tipologia degli impianti e delle attrezzature necessarie;

e) piano finanziario;

f) piano organizzativo.

2. I fondi assegnati dalla Regione debbono essere rendicontati per intero, la mancata presentazione dei rendiconti o il riscontro di irregolarità preclude ulteriori assegnazioni di contributi.

Art. 6

1. I Comuni singoli o associati, provvedono alla costituzione dei centri polivalenti affidandone anche la gestione a cooperative o associazioni di giovani mediante apposita convenzione. La convenzione ha durata triennale e può essere rinnovata una sola volta. Le cooperative o associazioni che assumono la gestione dei centri polivalenti devono essere composte da giovani in possesso di specifiche professionalità idonee a garantire la realizzazione dei progetti sociali e culturali.

2. I Comuni possono presentare alla Regione richiesta di contributo per l'acquisto, l'ammodernamento, la riconversione di immobili da destinare a sede delle attività dei centri polivalenti.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300.000.000 per l'anno 1988 si provvede con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'*articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281* definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1988 e, per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la relativa legge finanziaria che l'accompagna.